CAMERA DEI DEPUTATI N. 1759

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato GORI

Disciplina della subfornitura

Presentata il 13 dicembre 1994

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Si parla di subfornitura industriale, di lavorazione per conto di terzi o di *façon*, per intendere una relazione tra imprese nella quale un'impresa, detta committente, affida ad un'altra impresa, detta subfornitore, terzista o façonista, l'esecuzione di una fase del proprio processo produttivo, od un'attività legata al processo produttivo stesso, oppure la fornitura di semilavorati o componenti che saranno incorporati in un bene più complesso.

Questo modello di organizzazione produttiva si è andato sempre più estendendo ed il decentramento di lavorazioni all'esterno dell'impresa rientra ormai nella normale strategia aziendale in interi settori industriali.

La subfornitura non è uno strumento residuale del processo produttivo, volto a superare eventuali strozzature della capacità produttiva; è diventato, ormai, per molti settori il requisito fondamentale per poter rispondere all'evoluzione di un mercato che richiede insieme specializzazione, flessibilità, tempi di risposta veloci.

Il baricentro strategico dell'attività dell'impesa committente si sposta sempre più a monte dell'attività produttiva (ricerca e sviluppo, progettazione) ed a valle (strategie di mercato); mentre la produzione vera e propria è demandata sempre più alle reti di imprese di subfornitura.

La stessa diversificazione delle produzioni e la crescente complessità dei processi rendono indispensabile il concorso dei subfornitori al fine di padroneggiare ed ottimizzare lo sviluppo delle tecnologie.

Per svolgere il proprio ruolo i subfornitori devono essere messi in condizione di

adattare la propria struttura e la propria organizzazione alle esigenze dei committenti e del mercato.

La qualificazione dell'intero sistema delle imprese richiede che nei rapporti tra committenti e subfornitori vi sia un passaggio da una logica di subordinazione ad una di « partenariato », che preveda una concertazione ampia sul terreno degli investimenti, della progettazione, della qualità.

La proposta di legge che segue intende offrire un quadro normativo certo ai rapporti fra committenti e subfornitori, fermo restando il principio della piena libertà contrattuale nei rapporti economici tra imprese.

La realtà attuale presenta numerosi casi di rapporti contrattuali squilibrati che configurano « abusi di posizione dominante » da parte del committente, con conseguenze pesanti sulle possibilità di sviluppo ed aggiornamento dei subfornitori e, quindi, con riflessi pesantemente negativi sull'intero apparato produttivo.

Scopo della presente proposta di legge è la tutela del « contraente debole » che, in genere, coincide con le imprese artigiane e le piccole imprese di subfornitura; già in altri Paesi tale materia è oggetto di interventi legislativi. La presente proposta di legge avrà il compito di tutelare gli interessi del contraente più debole e di fornirgli uno strumento di ricorso in caso di controversie.

L'articolo 1 del testo proposto dà la definizione del rapporto di subfornitura e delimita il campo di attuazione della normativa colmando, tra l'altro, una lacuna, poiché questa rilevante forma di rapporto tra imprese non è contemplata in alcun modo dalla legislazione italiana.

L'articolo 2 stabilisce che il rapporto di subfornitura si instaura con un contratto che deve essere stipulato in forma scritta, in modo che siano certi e visibili gli impegni reciproci tra le parti, al fine di evitare l'insorgere di contenzioso. L'articolo in esame precisa i contenuti del contratto e disciplina i termini di pagamento inerenti l'attività di subfornitura. Questa regolamentazione si rende necessaria in quanto la dilatazione dei tempi di pagamento che spesso si registra nei rapporti di subfornitura mette l'impresa di subfornitura in gravi difficoltà finanziarie, dovendo essa anticipare costi (prevalentemente di personale, ma anche costi generali, IVA, eccetera) di fatto per conto del committente.

L'articolo 3 riguarda le specifiche tecniche che devono essere tali da consentire una perfetta esecuzione della lavorazione o del prodotto oggetto della subfornitura e garantire i necessari controlli di qualità riducendo al minimo le imprecisioni e quindi il contenzioso.

L'articolo 4 tende ad evitare eventuali e possibili situazioni di pura intermediazione speculativa.

L'articolo 5 individua la sfera della responsabilità della subfornitura e tende all'eliminazione di condizioni ambigue o non corrispondenti ai ruoli reciproci delle parte contraenti.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del marchio di produzione « prodotto interamente in Italia », da utilizzarsi solo per i beni il cui intero processo produttivo si svolga interamente nel nostro Paese. Tale disposizione si rende necessaria in quanto è sempre più estesa la pratica di far produrre beni in Paesi a basso costo del lavoro e poi assemblarli o rifinirli in Italia per poter fruire del marchio *made in Italy*. Si ritiene che sia necessario informare correttamente il consumatore sulla provenienza effettiva del prodotto che acquista, salvaguardando i contenuti qualitiativi della nostra idustria.

Gli articoli 7 e 8 istituiscono una specifica commissione di arbitrato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'intento di fornire una sede di definizione delle controversie che risponderebbe all'esigenza di soluzioni in tempi rapidi e tali da salvaguardare le relazioni future tra le parti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Definizione e campo di attuazione).

1. Ai fini della presente legge, per subfornitura industriale si intende l'attività di fornitura da parte di imprese artigiane di beni o servizi destinati ad essere utilizzati da un committente, nell'ambito della propria attività economica, per essere incorporati in un bene più complesso.

2. Per subfornitura di prodotti si intende la produzione di un semilavorato o di un componente di un bene più complesso prodotto dal committente.

ART. 2.

(Contratto di subfornitura).

1. Il rapporto di subfornitura si instaura con un contratto che deve essere stipulato in forma scritta.

2. Nel caso di subfornitura continuativa il contratto può essere considerato unico per quanto riguarda i termini e le condizioni generali e può essere modificato con eventuali interpretazioni concernenti i tempi di consegna e le specifiche tecniche, di cui all'articolo 3.

3. Il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura deve essere determinato in modo da non ingenerare ambiguità ed errori circa l'unità di misura cui esso si riferisce.

4. Il contratto di subfornitura deve prefissare:

a) i termini di pagamento della fornitura, precisando gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato;

b) il termine massimo di pagamento in trenta giorni dalla emissione della fattura;

c) in ogni caso di superamento dei termini di pagamento previsti dal con-

tratto l'applicazione di una penale pari al tasso di sconto corrente maggiorato del 3 per cento;

d) il *riservato dominio* sui beni forniti, in caso di mancato pagamento del prezzo stabilito nel contratto da parte del committente stesso. Il riservato dominio non è valido in caso di prestazione di servizio o di lavorazione parziale di un bene più complesso che rimane di proprietà del committente;

e) un termine di preavviso, per i contratti di durata indeterminata, per l'eventuale disdetta.

5. È nulla la clausola che riservi ad una delle parti contraenti la facoltà di modificare *unilateralmente le condizioni* di contratto.

ART. 3.

(Specifiche tecniche).

1. Il contratto di subfornitura deve precisare, anche attraverso disegni particolareggiati o specifiche che definiscono accuratamente il prodotto da fabbricare, da formare o da sottoporre a lavorazione, *ovvero il servizio da prestare*, i requisiti specifici richiesti dal committente.

2. In particolare, devono essere specificati:

a) le tolleranze, dimensioni, peso, *composizione*, *colore* e *gradi di finitura* richiesti;

b) le tolleranze di difettosità in base ad un sistema di punteggio da concordare tra le parti contraenti;

c) le variazioni ammissibili, in riferimento a dimensioni e quantità, qualità, gradazioni, proprietà ed altre caratteristiche identificanti dei materiali da adoperare;

d) i metodi attraverso i quali i materiali necessari alla lavorazione ed il prodotto della subfornitura devono essere sottoposti a controllo e verifica di conformità delle specifiche stabilite.

3. Nella fase preliminare di formazione del contratto, deve essere fornito dal committente al subfornitore un termine di tre giorni affinché questi possa valutare e decidere se le specifiche fissate siano accetabili.

ART. 4.

(Limiti alla subfornitura).

1. La fornitura di beni o servizi oggetto del contratto di subfornitura non può, a sua volta, essere affidata, per l'intero, in subfornitura.

ART. 5.

(Responsabilità del subfornitore).

1. Il subfornitore è obbligato ad interrompre la lavorazione nel momento stesso in cui diventano palesi i difetti di progettrazione, di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto. Qualora la lavorazione non venga interrotta il subfornitore è considerato responsabile degli eventuali difetti.

2. Il subfornitore deve ricevere l'approvazione del committente dell'inizio di produzione di ogni singolo lotto. Non può essere invocata la responsabilità del subfornitore qualora il committente non provveda ad eseguire controlli sul prodotto con accuratezza commisurata ai rischi di impiego e previsti dal contratto.

ART. 6.

(Istituzione del marchio « prodotto interamente in Italia »).

1. È istituito il marchio « prodotto interamente in Italia ».

2. L'utilizzazione del marchio di cui al comma 1 è ammessa solo per i prodotti la cui lavorazione avviene interamente in Italia.

ART. 7.

(Arbitrato).

1. E' istituita, presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la commissione di arbitrato per le controversie in materia di subfornitura con la funzione, qualora una delle parti lo richieda, di dirigere le trattative e pervenire alla composizione del conflitto insorto.

2. La commissione di cui al comma 1 esercita, altresì, funzioni di consulenza e direzione delle trattative tra le parti nella fase preliminare di formazione del contratto di subfornitura.

ART. 8.

(Composizione della commissione di arbitrato).

1. La commissione di cui all'articolo 7 è composta dal presidente della giunta camerale o da un suo delegato e da due componenti designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale, in rappresentanza, rispettivamente, delle imprese di subfornitura e delle imprese di committenza.

2. La giunta camerale in presenza di particolari condizioni di rilevanza socio-economica può provvedere all'insediamento di più commissioni.